

Un docente, a seguito di un intervento chirurgico, chiede di svolgere attività in DDI...

Data: 04/03/2021

Area Tematica: Personale docente

Argomenti: ♦ Personale/docenti: orario lezioni

Keywords:

#pbb #adibizione #patologia #didattica #distanza #possesso #febbraio #vertebra #connotazione #quarantena #terapia

Domanda

In qualità di dirigente scolastico pongo il seguente quesito:

un docente di sostegno, in procinto di arrivare al compunto delle assenze al 90% della retribuzione, mi chiede di poter insegnare in DDI perchè reduce da un intervento chirurgico alle xxxx. Ha presentato una certificazione dello specialista che consiglia per questo motivo il lavoro da casa.

Posto che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica e che la normativa attuale prevede che il docente per essere considerato lavoratore fragile debba presentare patologie riconducibili a malattie immunodepressive o oncologiche, si chiede se il dirigente ha discrezionalità nel disporre la didattica a distanza per il caso di cui trattasi o se qualora dovesse concedere la didattica a distanza possa incorrere in responsabilità disciplinari in quanto tale possibilità non è contemplata dalla norma attuale.

Nella convinzione che la richiesta del docente non sia percorribile si ringrazia per la cortese risposta.

Risposta

Per quanto concerne il lavoro agile, in riferimento al mondo della scuola, va evidenziato che l'art. 32, c. 4, D.L. 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) dispone: "al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica".

La norma, quindi, subordina l'attuazione della prestazione lavorativa del docente da remoto alla sospensione dell'attività didattica in presenza disposta dalle autorità competenti in considerazione del rischio contagio da Covid-19, come ribadito anche dall'ipotesi di CCNI concernente modalità e criteri sulla base dei quali erogare la prestazione lavorativa del personale docente nella modalità a distanza, sottoscritta da alcune organizzazioni sindacali il 25 ottobre 2020 in attuazione dell'art. 2 c. 3-ter del D.L. 22/2020 (convertito dalla L. 41/2020): l'art. 1 c. 3 dell'ipotesi di CCNI prevede, inoltre, che il docente "in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario" possa svolgere la didattica da remoto per le proprie classi "ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria", o per classi in presenza "laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali".

Non risulta, pertanto, nessuna previsione legislativa o pattizia che legittimi il docente a svolgere le attività di insegnamento da remoto qualora non sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dalle autorità competenti in attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19.

L'art. 26, cc. 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020) fa riferimento al diritto dei lavoratori definiti 'fragili' ad essere impiegati in modalità lavoro agile (c. 2-bis) fino al 28 febbraio 2021 (art. 1 c. 481 della L. 178/2020) qualora questi siano in possesso di "certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" (art. 26 c. 2 del D.L. 18/2020).

Quindi solo se il docente si trovasse in possesso "di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", potrebbe presentare istanza per l'applicazione della previsione di cui al c. 2-bis del citato art. 26 ("a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto") prorogata fino al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 481 della L. 179/2020.

L'INPS, con il Messaggio 15 gennaio 2021 n. 171, ha fornito indicazioni sulle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del D.L. 18/2020, ovvero, come detto sopra, quei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questi i chiarimenti forniti:

- per l'anno 2020 rimane confermata la possibilità di riconoscere, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;
- è stata prorogata al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis del citato articolo 26 (in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020) - che stabilisce, per i suddetti lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nel caso di specie le attività in presenza non sono state sospese in quanti trattasi di scuola della Regione xxx.

Inoltre, dal momento che il docente non ha presentato la certificazione di cui sopra, si ritiene che la richiesta presentata dallo stesso non possa essere accolta.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.